

REGIONE SICILIANA  
A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI"  
DI PALERMO - P. IVA 05841770828

*Scrittura Privata relativa alla procedura aperta telematica per l'affidamento triennale, con eventuale rinnovo di 24 mesi del servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di supporto alla neo-costituenda U.O.C. di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS "Civico Di Cristina Benfratelli" di Palermo.*

**PREMESSO**

- che con deliberazione n. 1231 del 23.09.2022, il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta Policlinico San Donato s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) cap. 20097 via Morandi n 30 - P.I. 05853360153 l'affidamento del servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di supporto alla neo-costituenda U.O.C. di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo per un importo complessivo triennale di € 8.085.000,00 oltre IVA.

**TRA**

l'Azienda Ospedaliera (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Committente) in persona del Dott. Roberto Colletti, nella qualità di Direttore Generale *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

**E**

l'Operatore Economico (detta di seguito anche Ditta, Società o impresa) Policlinico San Donato nella persona della Dott.ssa Sara Mariani nata a Desio (MI) il 05.11.1973 CF: MRNSRA73S45D286F identificato a mezzo di Carta D'identità n. 056781 rilasciata dal Comune di Lissone in data 09.09.2017 la quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Amministratore Delegato, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

**Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:**

**Articolo 1**

**Obblighi del committente**

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dal servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di supporto alla neo-costituenda U.O.C. di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS "Civico Di Cristina Benfratelli" di Palermo.

**Articolo 2**

**Fonti regolatrici del rapporto**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando, Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui la Società è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi,

---

sottoscrivendolo in sede di gara; dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti ed applicabili in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; tutta la documentazione citata, sebbene non allegata, costituisce parte integrante del presente atto e le parti concordano e dichiarano di conoscere il contenuto in modo pieno. L'esecuzione del presente contratto è assegnata alla Direzione Sanitaria.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto e luogo della prestazione**

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquisisce dall'operatore economico Policlinico San Donato s.p.a. come in atto rappresentato, e che con il presente accetta, l'erogazione del servizio di assistenza medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di supporto alla neo-costituenda U.O.C. di Cardiocirurgia Pediatrica dell'ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta in sede di gara.

### **Articolo 4**

#### **Cauzione**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da Intesa Sanpaolo s.p.a. con n. 01383/8200/00878441/3881/2022 del 07.10.2022 di € 404.250,00 (euro quattrocentoquattromiladuecentocinquanta/00). La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sulla presente garanzia e sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle fonti regolatrici del rapporto di cui al precedente punto 2.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).

## **Articolo 6**

### **Corrispettivo, prezzi**

L'ARNAS pagherà il valore del servizio in conformità all'offerta proposta e con le modalità e termini disciplinati dal richiamato CSA, corrispondendo all'operatore economico il prezzo del servizio svolto, sino all'importo massimo complessivo, di € 8.085.000,00 (euro ottomilionioctantacinquemila/00) oltre IVA, oltre a € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per rimborso forfettario annuo (non soggetto a ribasso d'asta) ai sensi degli artt. 1 e 3 del CSA.

Limitatamente al rimborso forfettario si rimanda a quanto previsto dal Bando, Disciplinare e CSA nonché ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del CSA sarà corrisposta all'O.E. aggiudicatario la quota percentuale sui DRG realmente incassata dall'ARNAS derivante dagli interventi realmente eseguiti.

Si precisa che l'importo del rimborso forfettario è da considerarsi per tutte le figure inserite nell'allegato "D" del CSA, e che per tutte le figure mediche/infermieristiche che dovessero rendersi necessarie in aggiunta a quelli previste dal CSA, si quantificherà l'importo aggiuntivo equiparando i costi degli stessi come da sopraccitato allegato "D".

## **Articolo 7**

### **Responsabilità**

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nei CC.CC.NN.LL, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a regime libero professionale.

## **Articolo 8**

### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha un'efficacia triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi) che decorrono dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio, che verrà redatto dal DEC in contraddittorio con l'esecutore.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A.

## **Articolo 9**

### **Riservatezza**

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

## **Articolo 10**

### **Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del compenso sarà corrisposto alla Ditta ai sensi dell'art 8 del CSA, nella quota percentuale sui DRG realmente incassati dall'ARNAS, derivanti dagli interventi realmente eseguiti. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

- ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);
- DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);
- ENDPOINT ID (rilevabile dall'ordine informatico).

## **Articolo 11**

### **Penali**

Si fa espresso rinvio all'art 6 del CSA che prevede l'applicazione di penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

Nei casi di cui art. art. 108 del d.L.gs.50/2016 e nei casi contemplati dall'art 28 del CSA l' ARNAS ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta.

### **Articolo 13**

#### **Recesso**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m., si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata AR o PEC.

### **Articolo 14**

#### **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

### **Articolo 15**

#### **Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

#### **Articolo 16**

##### **Spese**

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto in forma privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

#### **Articolo 17**

##### **Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **Articolo 18**

##### **Flussi Finanziari**

La società Policlinico San Donato s.p.a. in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e si rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

<b>BANCA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>IBAN</b>
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco- Cassa Rurale s.c.	Filiale San Donato Milanese	IT66H0844133710000000023501

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## Articolo 19

### Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di Legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio

Il presente contratto occupa n. 7 (sette) pagine, e n. 19 (diciannove) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Per l'ARNAS "Civico Di Cristina Benfratelli"

Il Direttore Generale

---

Per l'operatore economico

L'Amministratore Delegato

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di seguito riportate:

#### **Art 5 Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle fonti regolatrici del rapporto di cui al precedente punto 2.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).

#### **Art 12 Risoluzione**

Nei casi di cui art. art. 108 del d.Lgs.50/2016 e nei casi contemplati dall'art 28 del CSA l' ARNAS ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta.

#### **Art 13 Recesso**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m., si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata AR o PEC.

#### **Art 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

#### **Art 17 Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

L'Amministratore Delegato

---